

Ai gentili clienti
Loro sedi

Avvio delle attività e snellimento degli adempimenti: le novità per baristi, estetiste, autoriparatori, benzinai, edicolanti ed altri ancora

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **legge di conversione del DL liberalizzazioni** (legge n. 27/2012) sono state **approvate alcune disposizioni** volte a **rilanciare l'economia nazionale attraverso l'avvio semplificato di talune attività, quali quelle di barista e estetista**. Per quanto concerne gli **impianti di distribuzione di carburante**, viene sancita la **possibilità di esercitare altre attività di vendita, quali la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di tabacchi e di quotidiani periodici**. Riguardo ai **giornalai**, evidenziamo che le nuove disposizioni del DL liberalizzazioni hanno previsto la **possibilità di effettuare degli sconti sulla merce e di effettuare la vendita di qualunque prodotto** (anche alimentare) nel rispetto della normativa vigente. Viene modificata, inoltre, per opera del precedente DL n. 201/2011, la disciplina concernente gli **orari di apertura delle attività**.

Soggetti interessati

Con alcuni recenti provvedimenti, tra cui ricordiamo in particolare il DL liberalizzazioni, il governo tecnico ha adottato **disposizioni volte ad eliminare vincoli e limiti amministrativi all'esercizio delle attività economiche**. Viene prevista, a titolo esemplificativo, la **deregolamentazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei negozi**, la possibilità di **avviare in modo molto più rapido un'attività di estetista e di autoriparatore**, e l'**eliminazione dell'obbligo di**

presentazione delle dichiarazioni asseverate assieme alla scia per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Di seguito illustriamo nel dettaglio le **novità introdotte dal governo tecnico relativamente all'avvio e all'esercizio di alcune attività economiche.**

Apertura degli esercizi commerciali

Riguardo agli **orari di apertura e all'apertura degli esercizi commerciali** bisogna segnalare **tre principali novità.**

L'articolo 31 del DL n. 201/2011 (decreto salva Italia), in primo luogo, ha **eliminato i limiti agli orari di apertura dei negozi e degli esercizi commerciali attraverso una modifica all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.** In via del tutto generale, quindi, esercizi e negozi **possono rimanere aperti:**

- **nei giorni festivi;**
- **senza limiti di orario.**

OSSERVA

Tra le disposizioni di cui è disposta l'abrogazione da parte del DL n. 5/2012, risulta l'art. 173, primo comma del regolamento 635/1940, secondo cui *"nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali".*

Dopo la scelta di **liberalizzare gli orari di chiusura e apertura di negozi, bar e ristoranti, disposta dal dl 201/2011, è stato** quindi **eliminato dall'ordinamento ogni possibile tentazione per i sindaci di ritenere che sussista, in capo agli stessi, una qualsivoglia autonomia decisionale.**

Secondo quanto stabilito dal comma 2 della disposizione in parola, inoltre, la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la **libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni dovranno adattarsi a tali disposizioni entro il prossimo 30.09.2012.**

Per quanto concerne, infine, **l'attività di panificazione**, il DL semplificazioni (DL n. 5/2012) con l'articolo 40 del DL n. 5/2012 ha stabilito che **le imprese che esercitano tale attività non hanno più i vincoli:**

- di **chiusura domenicale;**
- di **chiusura festiva.**

Novità in materia di SCIA

Riguardo alla **Segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA), le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere presentate solo se richieste dalla legge. Il D.l. 5/2012, all'articolo 2, ha previsto **alcune modifiche anche per quanto riguarda la disciplina della SCIA, ovvero la dichiarazione che permette di avviare/modificare/trasformare un'attività senza dover attendere i tempi e l'esecuzione delle verifiche preliminari da parte degli enti competenti.**

In pratica, **con il DL semplificazioni:**

- l'attività **può essere iniziata subito dopo aver presentato la domanda, senza aspettare il decorso del termine di 30 giorni;**
- la **Scia dovrà essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati soltanto se lo prevede espressamente la legge.**

OSSERVA

Come verrà illustrato in seguito, viene prevista una disciplina ad hoc per alcune attività.

Novità concernenti gli impianti di distribuzione di carburante

Con il DL liberalizzazioni e la successiva legge di conversione (DL n. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012) vengono **adottate alcune disposizioni volte ad aumentare la concorrenza e l'efficienza del mercato delle attività di distribuzione del carburante.** Nel dettaglio viene previsto quanto segue:

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE – NOVITA'

Rifornimento di carburante	<p>I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.</p> <p>A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e</p>
-----------------------------------	---

	comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Le parti, inoltre, possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.
Vendita di altri prodotti	Viene prevista la possibilità di vendere presso gli impianti di distribuzione di carburante: <ul style="list-style-type: none"> → bevande e generi alimentari; → quotidiani periodici e tabacchi negli impianti di superficie minima di 500 metri quadri; salvo il rispetto della specifica disciplina di settore. <p>Viene prevista, in generale, la possibilità di effettuare la vendita di qualsiasi altra merce a patto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> → venga rispettata la disciplina concernente la vendita dei prodotti; → vengano rispettate le condizioni di sicurezza stradale.

Novità concernenti l'attività di estetista

Con il DL semplificazioni sono state adottate alcune disposizioni per rendere più facile l'**esercizio dell'attività di estetista**. Con una nuova disposizione introdotta in sede di conversione del DL n. 5/2012, viene previsto che **le disposizioni in materia di inizio attività per l'esercizio della professione di acconciatore** (art. 10, comma 2 D.L. n. 7/2007) si applicano anche in caso di **esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.**

Ricordiamo che secondo la citata disposizione *"le attività di acconciatore [...] e l'attività di estetista [...] sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari"*.

OSSERVA

Rimangono da rispettare i **requisiti professionali e la conformità del locale ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.**

Con il DL n. 201/2011, invece, viene prevista una agevolazione a favore degli esercenti di tale attività in termini di **minori oneri nello smaltimento dei rifiuti. I rifiuti**, secondo l'articolo 40 del DL n.

201/2011, possono essere **trasportarli in conto proprio per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.**

L'obbligo di registrazione:

→ sul **registro di carico e scarico dei rifiuti;**

→ **l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale**, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

si intendono **assolti anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto** di cui all'articolo 193 del medesimo decreto.

Il comma 8, inoltre, stabilisce che:

→ i formulari sono **gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli** così come previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

→ la conservazione deve avvenire **presso la sede dei soggetti esercenti le attività che producono tali rifiuti.**

Novità concernenti l'attività di autoriparazione

Riguardo all'esercizio dell'**attività di autoriparatore** bisogna segnalare le seguenti novità:

→ viene **eliminato** con l'articolo 39 del DL 5/2012 **il requisito fisico per l'esercizio dell'attività di autoriparatore;**

→ l'articolo 40, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l'abrogazione del Decreto 30 luglio 1997, n. 406 recante "*Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione*". A seguito di tale abrogazione, **le imprese che svolgono l'attività di autoriparazione non sono più tenute a presentare:**

→ **l'elenco delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate nell'attività;**

→ **l'elenco delle attrezzature di cui debbono essere dotate le imprese esercenti detta attività rispettivamente nelle sezioni previste dall'art. 1 della legge n. 122/1992.**

OSSERVA

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 122/2011 **rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente**, anche particolare, dei **veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l'installazione**, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di **impianti e componenti fissi.**

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le **attività di lavaggio**, di **rifornimento di carburante**, di **sostituzione del filtro dell'aria**, del **filtro dell'olio**, dell'**olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento**, che devono in ogni caso essere **effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti**, nonché **l'attività di commercio di veicoli**.

Somministrazione di bevande e alimenti in occasioni di fiere ed eventi

Secondo quanto previsto dall'articolo 41 del DL n. 5/2012, **in occasione di fiere, manifestazioni ed altri eventi simili, la somministrazione di alimenti e bevande può avvenire previa Segnalazione certificata di inizio attività.**

Data la particolarità di tale attività, però, **viene stabilito che:**

- non è necessaria la presentazione di asseverazioni;**
- non è necessario il possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio di tale attività.**

Novità concernenti gli edicolanti

L'articolo 39 del DL liberalizzazioni, **modificato in sede di conversione in legge, ha previsto per gli edicolanti le seguenti novità:**

EDICOLANTI – NOVITA'	
Le novità del DL liberalizzazioni	Gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.
	Gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.
	Fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
	Le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Vendita di prodotti agricoli

Secondo quanto previsto dall'articolo 27 del DL n. 5/2012 viene **semplificato l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti agricoli in forma ambulante**. Secondo quanto stabilito dalla disposizione in commento, infatti:

- **l'attività può essere avviata a seguito di una semplice comunicazione;**
- **non è necessario aspettare 30 giorni, come previsto dalla previgente disciplina.**

Vendita dei prodotti contenenti COV (pitture, vernici..)

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 40 del DL n. 201/2011 in materia di **semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V.** (Composti Organici Volatili) **per la vendita dei prodotti ai consumatori finali**, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, **le parole «o per gli utenti» sono soppresse**. Di conseguenza, **i prodotti messi a disposizione agli utenti finali non dovranno obbligatoriamente osservare i limiti massimi di concentrazione di «Cov» che devono invece essere rispettati nei precedenti passaggi, ossia quelli che interessano produttori, distributori e rivenditori.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO